



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 luglio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0134 (COD)**

**10314/1/15
REV 1 ADD 1**

**VISA 224
CODEC 940
COMIX 297**

PROPOSTA

n. doc. Comm.:	COM(2015) 303 final/ 2 ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, **una nuova versione** del documento COM(2015) 303 final/ 2 ANNEX 1.

All.: COM(2015) 303 final/ 2 ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2015
COM(2015) 303 final/ 2

ANNEX 1

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento


**che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995, del 29 maggio 1995, che istituisce un
modello uniforme per i visti**

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti



Caratteristiche di sicurezza

1. Inserimento di un'immagine a colori del titolare rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
2. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, le lettere "E" ed "EU" e linee cinematiche realizzate mediante "guilloché".
3. In questa casella figura il codice paese di 3 lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (*Machine Readable Travel Documents — MRTD*), che identifica lo Stato membro emittente, in inchiostro otticamente variabile tra diversi colori, a seconda dell'angolo di osservazione.
4. In questa zona figurano la parola "visto" e lo Stato membro emittente.

5. In questa casella figura il numero del visto nazionale di 9 cifre, che è prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale.
6. In questa casella figura il numero nazionale a 9 cifre del visto adesivo, che è prestampato in rosso con orientamento verticale. È utilizzato un carattere tipografico speciale, diverso da quello usato per la casella 5. Il “numero di visto adesivo” è l’insieme del codice paese di 3 lettere riportato nella casella 3 e del numero nazionale che figura nelle caselle 5 e 6.
7. In questa casella figurano le lettere “EU” con un effetto di immagine latente. Le lettere appaiono chiare quando sono tenute orizzontali e scure quando vengono fatte ruotare di 90°.
8. In questa casella figurano i codici riportati alla casella 3, con un effetto di immagine latente. Il codice appare chiaro quando è tenuto orizzontale e scuro quando viene fatto ruotare di 90°.

Zone da completare

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale dell’Unione. La parola corrispondente all’italiano “visto”, nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione.

9. Questa casella deve cominciare con la dicitura “valido per”. L’autorità emittente dovrà indicare il territorio all’interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.
10. Questa casella inizia con la parola “da”; più oltre sulla riga comparirà la parola “a”. L’autorità emittente dovrà indicare il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto. Più oltre, sulla riga devono figurare le diciture “durata del soggiorno” (cioè periodo di permanenza previsto dal richiedente) e “giorni”.
11. Questa casella deve iniziare con la dicitura “tipo di visto”. L’autorità emittente dovrà indicare la categoria del visto, in conformità degli articoli 5 e 7 del regolamento. Più oltre, sulla riga devono figurare le diciture “numero di passaporto” (seguita dal numero di passaporto del titolare) e “numero di ingressi”.
12. Questa casella deve iniziare con la dicitura “rilasciato a” e sarà usata per indicare il luogo di rilascio. Più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura “il” seguita dalla data di rilascio apposta dall’autorità emittente.
13. Questa casella deve cominciare con le parole “cognome, nome”.
14. Questa casella deve iniziare con la parola “annotazioni” ed è utilizzata dall’autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all’articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti. Inoltre, parte di questa casella potrebbe essere usata per un futuro codice a barre bidimensionale, se previsto dalle prescrizioni tecniche comuni.

15. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare, ad esempio, i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo integrato nella stampa di fondo che indica i codici riportati nella casella 3 e la dicitura “Unione europea” in diverse lingue. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

16. Questa casella è destinata all’eventuale aggiunta di un “codice a barre bidimensionale comune”.